



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2311 del 2018, proposto da Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Gli Ingegneri e Gli Architetti Liberi Professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Piergiuseppe Venturella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II 284;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'annullamento della nota della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative – Divisione IV, C.d.g MA004-A002.11433, prot. uscita m_lps-36 0015187 del 20-12-2017 recante “INARCASSA – Delibera del Comitato Nazionale dei De-legati del 2 e 3 marzo 2017, concernente la

modifica dell'art. 10 del Regolamento Generale di Previdenza 2012” e della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze 153787/2017 del 24.07.2017 in quanto richiamata nel provvedimento sub 1, ed allegata allo stesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti” ha impugnato la nota della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative – Divisione IV, C.d.g MA004-A002.11433, prot. uscita m_lps-36 0015187 del 20-12-2017 recante “INARCASSA – Delibera del Comitato Nazionale dei Delegati del 2 e 3 marzo 2017, concernente la modifica dell'art. 10 del Regolamento Generale di Previdenza 2012”; della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze 153787/2017 del 24.07.2017 in quanto richiamata nel provvedimento sub 1, ed allegata allo stesso.

La ricorrente ha riferito che: a) secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Previdenza in vigore, i professionisti sono tenuti entro il 31 ottobre di ciascun anno, a comunicare il proprio reddito ad INARCASSA (art. 2.1. RGP); entro il termine e con le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA (art. 10.4. RGP), a versare il contributo

soggettivo e quello integrativo; b) il Regolamento Generale di Previdenza disciplina, inoltre, le conseguenze del tardivo pagamento da parte degli iscritti delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali; c) è previsto il pagamento sia di interessi che di sanzioni; d) gli interessi, calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti (art. 10.2 RGP), devono garantire, alla data in cui è effettivamente versato, l'attualità del valore del contributo dovuto alla scadenza che non è stata rispettata; ciò in modo da sterilizzare gli effetti negativi del tardivo pagamento sul sistema pensionistico; e) per il tardivo pagamento è prevista una sanzione pari al 2% del dovuto per ciascun mese di ritardo fino ad un massimo del 60% (art. 10.1. RGP); f) questa misura è stata introdotta nel 2012, in luogo della precedente, che prevedeva una sanzione flat del 15% che, da un lato, risultava particolarmente iniqua, in quanto sanzionava allo stesso modo il ritardo trascurabile (anche solo un giorno) rispetto al ritardo assai più consistente e, dall'altro, non incentivava la rapida regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti morosi, in quanto appunto il decorso del tempo non incideva sull'ammontare della sanzione; g) la riduzione del fatturato degli iscritti alla Cassa, spesso, non ha consentito la rapida soluzione delle posizioni di morosità, con la conseguenza che la misura delle sanzioni previste dall'attuale versione dell'art. 10.1. RGP per gli iscritti morosi è risultata non sostenibile; h) ciò ha comportato un duplice effetto negativo: il progressivo aumento della posizione debitoria degli iscritti sia con riferimento al numero dei contribuenti morosi che all'ammontare del debito e, per converso, un progressivo aumento dell'esposizione della Cassa con una crescente difficoltà di incasso anche a fronte dell'aumento degli accertamenti eseguiti; i) si è reso necessario, pertanto, un intervento capace di interrompere l'effetto distorsivo dell'attuale previsione e di recuperare la capacità della sanzione di incentivare un comportamento virtuoso da parte degli iscritti, sia di quelli regolari, che temendo la sanzione non si rendono morosi, sia di quelli

morosi che, per evitare il progressivo aumento dell'ammontare della sanzione, provvedono quanto prima a sanare la loro posizione; l) a tal fine, l'unica soluzione percorribile è quella di ridurre l'ammontare della sanzione per renderla sostenibile; m) per assecondare le richieste istruttorie formulate dai Ministeri vigilanti con la nota del Ministero del Lavoro prot. 5943 del 20.4.2016, ha condotto i necessari approfondimenti opportunamente riportati nella Relazione illustrativa, trasmessa con Nota del Presidente di INARCASSA prot. 233/2017; m) all'esito di queste verifiche istruttorie è stato deliberato di mitigare l'ammontare delle sanzioni in una misura equa e sostenibile da parte degli iscritti; n) con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati 2 – 3 marzo 2017 è stato di rideterminato l'ammontare delle sanzioni previste per il ritardato pagamento dei contributi; n) a tal fine, è stato adottato un nuovo testo dell'art. 10.1. RGP, secondo il quale *“il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione a titolo di sanzioni da applicarsi sui contributi non corrisposti nei termini pari a: a) 1 per cento mensile per i primi dodici mesi di ritardo; b) 2 per cento mensile dal ventiquattresimo mese di ritardo. La maggiorazione è fissa al 12 per cento dei contributi non corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese. La sanzione complessiva non può superare il 30 dei contributi non corrisposti nei termini. Sono altresì dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive scadenze.”*

Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 18 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale sollevata dal Ministero resistente poiché in primo luogo non sussiste alcuna disposizione normativa che preveda che la procura speciale debba essere conferita sulla base della preventiva conoscenza del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e comunque una tale ipotesi sarebbe contraria

alla natura del mandato difensivo che costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato per cui il difensore risponde nei confronti dell'assistito non dei risultati conseguiti ma della diligenza posta in essere nell'esecuzione del mandato.

Il ricorso è fondato.

L' INARCASSA, così come le altre casse, ai sensi dell'art. 38 Cost. deve garantire il perseguimento della tutela previdenziale degli iscritti e svolge questa attività con autonomia gestionale, organizzativa e contabile (art.2 D. Lgs. 509/1994).

Le amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare che il soggetto vigilato non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente.

Ne consegue che la limitazione dell'autonomia dell'Ente, concretizzatasi nel rigetto della proposta di riduzione delle sanzioni per tardivo pagamento dei contributi, potrebbe essere giustificata nella misura in cui possa compromettere il funzionamento dell'Ente.

I provvedimenti impugnati, con un evidente difetto di istruttoria e un palese difetto di motivazione, non riescono a dare conto di questa eventualità, non spiegando perché la misura di mitigazione delle sanzioni costituisca un depotenziamento del sistema sanzionatorio di INARCASSA né supportando tale considerazione da positivi elementi di verifica fattuali.

Infatti nessuno degli elementi e delle considerazioni formulate con la relazione illustrativa di INARCASSA sono stati in alcun modo contestati né i Ministeri vigilanti si sono peritati di esperire un'istruttoria riguardo alle finalità ed all'impatto dell'intervento, al contrario descritte – e non contestate – nella Relazione illustrativa di INARCASSA.

In tale relazione si spiega che la riduzione dell'ammontare delle sanzioni non solo risulta compatibile con l'attuale equilibrio di lungo periodo previsto dal vigente

bilancio attuariale, ma addirittura, proprio in quanto incentiva e rende possibile la regolarizzazione in tempi contenuti della posizione contributiva degli iscritti morosi, concorre a rendere l'equilibrio di lungo periodo effettivo.

Quanto poi alla indicazione dei Ministeri vigilanti di sperimentare gli effetti della mitigazione della sanzione per accertare gli effetti positivi ipotizzati da INARCASSA, oltre a trattarsi di prescrizione generica e non prevista dalla vigente normativa, non tiene affatto conto dell'istruttoria condotta dalla ricorrente e dei suoi risultati che hanno dimostrato la sostenibilità della misura e i suoi effetti positivi per la gestione della Cassa.

Le note impugnate infine, non recano alcuna motivazione tecnico finanziaria plausibile per giustificare la invocata necessità di limitare temporalmente l'adozione del nuovo regime di sanzioni.

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

In ragione della novità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

WWW.LAVORIPUBBLICI.IT